



## COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

**COPIA**

**Delibera n. 50  
in data 19/08/2013**

### V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E   D E L C O N S I G L I O   C O M U N A L E

**OGGETTO:** CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - MODIFICA ALL'ART. 6

L'anno DUEMILATREDICI, questo giorno di DICIANNOVE del mese di AGOSTO alle ore 18:30 in Sant'Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti:

TOSELLI FABRIZIO	P	ROSSI RENZA	P
MARVELLI FILIPPO	P	SCIMITARRA OLGA	P
LODI ROBERTO	P	SCHIAVINA MATTEO	P
VERGNANI ILARIA	P	TASSINARI SIMONE	A
GRAZIOLI LORENZO	A	BONORA ANNA	A
PAZI LUCA	A	ANSALONI MAURO	P
LODI LUIGI	A	SANTI MICHELE	P
DIEGOLI ANTONIO	P	FERRIOLI VITTORIO	A
SICILIA TEODORA	P		

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco.

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Ferrante Marco, quale Segretario Supplente.

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.

LODI ROBERTO – L'ing. Gessi farà una breve introduzione tecnica, dopo di che siamo a disposizione per eventuali domande.

ING. GESSI – Gli attuali commi 3 e 4 dell'art. 6 del contratto di concessione di costruzione e gestione del palazzetto dello sport attualmente obbligano il concessionario a riservare un utilizzo prioritario dell'impianto a soggetti privati o a sodalizi sportivi dilettantistici operanti sul territorio comunale, con prevalenza di soci associati o partecipanti residenti nel territorio.

Lo stesso vale anche per quanto riguarda l'agevolazione delle tariffe.

La ratio con cui erano stati scritti questi commi era quello di riservare un utilizzo prioritario alle società regolarmente affiliate che avessero però sede all'interno del territorio comunale, per dare quindi un'agevolazione alle associazioni del territorio. All'interno, valutando un po' il quadro che poi si è andato a creare, ci si è invece resi conto che questa formulazione è più ampia e permette quindi di avere delle condizioni agevolate anche a delle società che non hanno sede sul territorio. Per questo motivo viene proposta una modifica di questi due articoli, che vada ad inserire un'ulteriore specifica in questi due commi 3 e 4 dell'art. 6, che individua quindi queste agevolazioni per i soggetti privati o sodalizi sportivi dilettantistici che siano regolarmente affiliati alle rispettive federazioni o ad altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che abbiano sede sul territorio comunale.

Il sindaco apre la discussione.

ANSALONI MAURO – Intanto prendiamo atto che vengono riscritti questi commi perché chiaramente non erano stati evidentemente ben formulati e quindi non soddisfano, presumo, il concessionario. Questa modifica è stata richiesta dal concessionario o è su iniziativa dell'amministrazione?

LODI ROBERTO – Questa modifica è stata formulata da noi, vista l'utenza che è aumentata ancora, tanto meglio, rispetto all'anno scorso, con delle nuove squadre che hanno intenzione di fare campionati con una nuova squadra di calcetto femminile, per cui abbiamo ritenuto di salvaguardare ulteriormente quelle che sono le iniziative delle associazioni del territorio. Visto che avevamo delle richieste, ad esempio anche del basket di Finale Emilia che aveva chiesto di poter usufruire del palazzetto per disputare i campionati, anche con magari dei giovani del nostro territorio.

Questo l'abbiamo fatto anche per tutelare la squadra di basket della Polisportiva Sant'Agostino, che anch'essa fa campionato di minibasket. Quindi con questa piccola integrazione andiamo a salvaguardare le attività delle nostre associazioni; ricordo anche il CS Sant'Agostino che dall'anno scorso e anche per quest'anno continuerà ad usufruire, con i bambini più piccoli, durante il periodo invernale, del Palareno e probabilmente continuerà anche in futuro. Per cui si sono create nuove richieste e chiaramente a questo punto era necessario tutelare tutte le associazioni del nostro territorio, non solo la Polisportiva, per cui il concessionario non c'entra nulla, noi non abbiamo ragionato con il concessionario ma solamente con le associazioni del nostro territorio.

ANSALONI MAURO – Al proposito allora mi viene una considerazione, perché essendo più restrittivo del precedente l'ingegnere prima ha letto una parte di articoli ma non ha letto l'intero formulato, perché la mia perplessità sta nella frase che segue quella *aventi sede sul territorio comunale*, perché c'è anche *e con prevalenza di soci associati e partecipanti residenti del territorio del comune*. Così anche al comma 4: *aventi sede sul territorio comunale, con prevalenza dei soci associati e partecimenti del territorio comunale*. Se l'associazione è un'associazione del territorio, perché è radicata da un punto di vista dell'organizzazione sul territorio, e ha soci quindi che non sono prevalentemente del comune, faccio un esempio: scuola di ballo che c'è a Finale Emilia, non ha sicuramente tutti i soci che vengono dal territorio di Finale Emilia, ma ne ha tantissimi che

vengono dal centese, dal santagostinese ecc.; per cui potrebbe anche esserci un'associazione che ha sede nel comune ma non ha prevalenza di soci, questo mi sembra già una discriminante ulteriore che non va proprio a vantaggio di quella che è la ragione societaria che si è formata all'interno del comune. Questa è la perplessità che io ho.

SINDACO – L'obiettivo nostro era quello di dire, visto che comunque oggi abbiamo tante società che hanno sede nel nostro territorio, di dare una priorità a quelle, mantenendo il controllo sul tipo di associato.

LODI ROBERTO – L'obiettivo era questo: noi ci siamo posti un obiettivo restrittivo voluto, nel senso che siccome in passato è successo che squadre che avevano sede a S.Agostino per comodità, però di giovani od utenti di S.Agostino non ce n'erano, con questo abbiamo voluto limitare ulteriormente, anche perché attualmente, con questa modifica, blindiamo le nostre società e tuteliamo i nostri cittadini, per evitare furbate; se noi lo togliamo secondo me andiamo a incentivare le furbate, perché il Basket di Finale Emilia dice: io non ho problemi, prendo sede a S.Agostino, mi iscrivo a un campionato e poi faccio giocare i ragazzi di Finale Emilia; questo è il concetto, noi questo lo vorremmo evitare. Noi volevamo con questo tutelare le nostre associazioni, perché altrimenti rischiamo di avere...

SINDACO – Oltre alle nostre associazioni, proprio anche la cittadinanza, perché magari l'associazione è anche una di Finale che dice: vengo a S.Agostino perché c'è una struttura... era comunque il tutelare il fatto che comunque le nostre strutture fossero utilizzate da chi è cittadino e residente qua.

ANSALONI MAURO – Faccio una premessa alla dichiarazione di voto: che non c'è stata la conferenza dei capigruppo, quindi non abbiamo potuto neanche porci questi quesiti in quale sede.

SINDACO – E io me ne scuso io personalmente nei confronti sia vostri e anche dell'Ilaria Vergnani.

ANSALONI MAURO – E comunque ci rimane qualche perplessità di formulazione e noi ci asteniamo sul punto.

VERGNANI ILARIA – Il gruppo di maggioranza voterà a favore; accetto anche le scuse del sindaco.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### RICHIAMATI:

- il contratto di concessione per la costruzione e gestione del Palazzetto dello Sport a Sant'Agostino, rep. 18287 del 14/12/2007, il cui schema è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 13/12/2007;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2011 che ha modificato l'art. 9 del contratto succitato;

VISTI i seguenti commi dell'art. 6 del contratto di concessione "*Condizioni che disciplinano la gestione del servizio*" che recitano rispettivamente:

- comma 3: Fruizione del servizio – Utenza: "*L'uso sportivo dell'impianto è prioritario su ogni altro uso diverso. Di norma l'utilizzo per usi diversi da parte del Concessionario dovrà essere previamente comunicato al Concedente. Il Concessionario ha l'obbligo di riservare l'utilizzo prioritario dell'impianto sportivo a soggetti privati o a sodalizi sportivi dilettantistici operanti sul territorio comunale con prevalenza di soci, associati o partecipanti residenti del territorio del Comune, rispetto ad altri possibili utilizzatori, secondo gli orari, le giornate e le tariffe previsti nel piano economico-finanziario allegato al presente atto.....*";
- comma 4: Tariffe: "*Il Concessionario è obbligato ogni anno a concordare previamente con il Concedente le tariffe che verranno applicate, differenziate per le società sportive locali o sodalizi sportivi dilettantistici operanti sul territorio comunale con prevalenza di soci, associati o partecipanti residenti del territorio del Comune e gli altri usufruttori dell'impianto sportivo. ....*";

CONSIDERATO che la ratio dei commi sopra indicati era quella di riservare un utilizzo prioritario dell'impianto a tariffe agevolate alle società regolarmente affiliate del territorio comunale;

VALUTATO, tuttavia, che la formulazione attuale dei commi apre tale priorità anche a società di qualunque genere e/o che non hanno sede sul territorio comunale;

RITENUTO pertanto che l'attuale formulazione dei commi 6.3 e 6.4 debba essere modificata nel rispetto della ratio che aveva ispirato la stesura del contratto, puntualizzando che le priorità sono riservate a società regolarmente affiliate a federazioni o enti di promozione sportiva riconosciuti, con sede entro i confini comunali;

RITENUTO di modificare i commi 6.3 e 6.4 nel seguente modo:

- comma 3: Fruizione del servizio – Utenza: "*L'uso sportivo dell'impianto è prioritario su ogni altro uso diverso. Di norma l'utilizzo per usi diversi da parte del Concessionario dovrà essere previamente comunicato al Concedente. Il Concessionario ha l'obbligo di riservare l'utilizzo prioritario dell'impianto sportivo a soggetti privati o a sodalizi sportivi dilettantistici ~~operanti~~ regolarmente affiliati alle rispettive federazioni o ad altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, aventi sede sul territorio comunale e con prevalenza di soci, associati o partecipanti residenti del territorio del Comune, rispetto ad altri possibili utilizzatori, secondo gli orari, le giornate e le tariffe previsti nel piano economico-finanziario allegato al presente atto.....*";

- comma 4: Tariffe: *“Il Concessionario è obbligato ogni anno a concordare previamente con il Concedente le tariffe che verranno applicate, differenziate per le società sportive locali o sodalizi sportivi dilettantistici ~~operanti~~ aventi sede sul territorio comunale con prevalenza di soci, associati o partecipanti residenti del territorio del Comune e gli altri usufruttori dell’impianto sportivo. ....”*;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Ansaloni, Santi)

### **delibera**

- 1) DI DARE ATTO di quanto espresso in premessa;
- 2) DI MODIFICARE i commi 6.3 e 6.4 nel seguente modo:
  - comma 3: Fruizione del servizio – Utenza: *“L’uso sportivo dell’impianto è prioritario su ogni altro uso diverso. Di norma l’utilizzo per usi diversi da parte del Concessionario dovrà essere previamente comunicato al Concedente. Il Concessionario ha l’obbligo di riservare l’utilizzo prioritario dell’impianto sportivo a soggetti privati o a sodalizi sportivi dilettantistici ~~operanti~~ regolarmente affiliati alle rispettive federazioni o ad altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, aventi sede sul territorio comunale e con prevalenza di soci, associati o partecipanti residenti del territorio del Comune, rispetto ad altri possibili utilizzatori, secondo gli orari, le giornate e le tariffe previsti nel piano economico-finanziario allegato al presente atto.....”*;
  - comma 4: Tariffe: *“Il Concessionario è obbligato ogni anno a concordare previamente con il Concedente le tariffe che verranno applicate, differenziate per le società sportive locali o sodalizi sportivi dilettantistici ~~operanti~~ aventi sede sul territorio comunale con prevalenza di soci, associati o partecipanti residenti del territorio del Comune e gli altri usufruttori dell’impianto sportivo. ....”*;
- 3) DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva avente medesimo esito.

# **COMUNE DI SANT'AGOSTINO**

Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
CC N. 50 DEL 19/08/2013

**OGGETTO:** CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - MODIFICA ALL'ART. 6

---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, li 12/08/2013

Il Responsabile del Servizio  
F.to GESSI SAMANTHA

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Toselli Fabrizio

IL SEGRETARIO  
F.to Ferrante Marco

---

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 19/09/2013 all'albo pretorio.

Addì 19/09/2013

F.to IL MESSO COMUNALE

---

Per copia conforme all'originale

Lì \_\_\_\_\_

IL CAPO SETTORE AA.GG.  
\_\_\_\_\_

---

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 19/09/2013 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
- E' stata trasmessa in data al CORECO per il controllo di legittimità.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

- Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.